

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 9 settembre 2022, n. 299

Diniego all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017 n. 42, dell'Ing. Vincenzo De Pascali.

LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4, 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTI la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;

VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22";

VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto il "conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la "Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la D.D. n. 9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione recante il "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.", con la quale è stato nominato il Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.75 del 10.03.2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente ad oggetto "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti".

Inoltre,

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “*Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161*”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” e in particolare l’articolo 2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito “*TAR Lecce*”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs. n.42/2017.

PREMESSO CHE:

- con PEC del 13.03.2018 il tecnico Ing. Vincenzo De Pascali ha presentato al Servizio regionale competente istanza riguardante l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. a) del richiamato D.Lgs ed in particolare di “*aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 CFU in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo lo schema di corso riportato all’allegato 2 al D.Lgs 42/2017*”. A riguardo, l’istante ha dichiarato di aver superato l’esame finale del Master di 1° livello denominato “*Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 di laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017*”, erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA;
- con nota prot. 2737 del 19.03.2018, il Servizio regionale competente ha avviato il relativo procedimento, successivamente sospeso, con nota prot. 3261 del 30.03.2018, sino all’acquisizione del parere da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e smi.;
- con ultima nota prot. 2893 del 13.01.2021, il Dicastero competente ha stabilito che “*il superamento dell’esame finale del Master di 1° livello denominato “Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017”, erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA, **non può ritenersi requisito valido per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 22, c. 1, lettera a)***”.
- alla luce del richiamato parere del Dicastero, con nota prot. 15193 del 21.10.2021, il Servizio regionale competente ha comunicato all’aspirante tecnico, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi., di non poter accogliere la rispettiva istanza e concesso il previsto termine di 10 gg. per presentare osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione;
- con successiva PEC del 26.10.2021 l’Ing. Vincenzo De Pascali ha trasmesso le proprie osservazioni, precisando che il D.P.R. 212/2005, all’art. 3 c.1 lett. e), prevede che le istituzioni possano rilasciare il “*diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento*”. Inoltre, l’istante ha evidenziato che il D.Lgs. n.42/2017 e smi. prevede che le Università possano formare i tecnici competenti in acustica attraverso Master o corsi curriculari, che riprendano i contenuti dei moduli elencati nello “*Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica*” di cui alla Parte B dell’allegato 2 dello stesso decreto, e che la norma attribuisce alle Regioni il compito di riconoscere la validità del percorso formativo dell’aspirante tecnico competente in acustica. Di conseguenza, l’istante sostiene che l’opinione prevalente del Dicastero competente sia quella del riconoscimento del titolo da parte della Regione, senza la necessità di apposito riconoscimento del Master in questione da parte del MIUR e senza ulteriormente demandare ad altri la facoltà di riconoscimento del titolo.

CONSIDERATO CHE:

- il titolo di studio dichiarato dall'istante rientra tra quelli previsti al c.1 dell'art.22 del D.Lgs n.42/2017 e smi.;
- il superamento dell'esame finale del Master di 1° livello denominato *“Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017”*, erogato dall'Accademia di Belle Arti FIDIA, **non può ritenersi requisito valido per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 22 c. 1 lettera a), sulla base di quanto stabilito dal Ministero competente con nota prot. 2893 del 13.01.2021;**
- le osservazioni trasmesse dall'istante con pec del 26.10.2021 non introducono ulteriori elementi tali da invalidare quanto stabilito dal Dicastero competente con nota prot. 2893 del 13.01.2021, che contempla già i precedenti pareri espressi dal MIUR circa il mancato accreditamento del Master in questione da parte dell'Accademia FIDIA;
- nella richiamata nota prot. 2893/2021, il Dicastero competente ha citato le successive pronunce giurisprudenziali inerenti la validità del Master in parola, in particolare la sentenza n. 368 del 16.04.2019 della Prima Sezione del TAR per la Basilicata, **in cui si afferma che, ai sensi del D.P.R. n.212/2005, le Accademie di Belle Arti, per attivare un Master con rilascio di titolo avente valore legale, devono ottenere il preventivo accreditamento e/o autorizzazione da parte del MIUR;**
- tra i compiti del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (TTNC) di cui all'art. 23 c.3 del D.Lgs. n.42/2017 e smi., rientra anche quello di **“accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'art. 22”**.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di negare all'Ing. Vincenzo De Pascali l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica (ENTECA) di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi.

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di negare all'Ing. Vincenzo De Pascali l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 sulla scorta di quanto stabilito con nota prot. 2893 del 13.01.2021 da parte del Ministero competente, che si allega alla presente per farne parte integrante.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n. 5 pagine più l'Allegato composto da n.4 pagine, per complessive n.9 pagine;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
 - ✓ in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - ✓ in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
 - ✓ sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - ✓ sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà notificato all'indirizzo PEC personale riportato dal tecnico nella relativa istanza.

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR

Ing. Luigia Brizzi

I sottoscritti attestano che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte della Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

I Funzionari P.O.

Ing. Christian Botta

Ing. Mauro Perrone

[m_amte.MATTM_REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002893.13-01-2021](#)



DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE IV - QUALITA' DELLO SVILUPPO

Indirizzi in allegato

OGGETTO: Richiesta di parere a Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui al p. 3 all. 1 D.Lgs. 42/2017, in merito a conformità di Master Accademia Fidia quale requisito utile all'iscrizione nell'Elenco Tecnici Competenti in Acustica e in merito a modalità formative e di effettuazione esami a distanza. Riscontro.

Con nota prot. n. 392316 del 11/12/2020, acquisita agli atti con prot. n. 93912/MATTM del 16/12/2020, codesta Regione ha sottoposto all'attenzione del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento (nel seguito TTNC), istituito ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, diversi quesiti che per semplicità di lettura vengono nel seguito sintetizzati. In particolare si chiede:

1. se, visto l'ulteriore prolungarsi del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19, considerate anche le difficoltà gestionali connesse all'effettuazione di formazione ed esami in presenza, la Regione possa consentire lo svolgimento in modalità a distanza anche di esercitazioni pratiche e di esami di corsi per tecnici competenti in acustica ex art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;
2. di esprimersi in modo definitivo ed inequivocabile in merito alla validità del superamento con profitto dell'esame finale del Master di I° livello denominato "Tecnico competente in acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017" erogato dall'Accademia di Belle Arti FIDIA quale requisito per l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

In merito al primo quesito, si rimanda al verbale della riunione del TTNC del 17 dicembre u.s., trasmesso dalla Scrivente a tutte le Regioni/Province autonome con nota prot. n. 107714/MATTM del 22/12/2020, nella quale il TTNC si è espresso in merito allo svolgimento di esami ed esercitazioni in modalità FAD durante il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 come segue: "*Per quanto riguarda i corsi abilitanti in svolgimento o da autorizzare, a fronte della continua evoluzione della pandemia da COVID 19 e del conseguente e rapido adeguamento ad essa da parte della normativa adottata a livello nazionale, nonché di quella regionale in relazione alle competenze spettanti alle Regioni, l'applicazione a tali corsi delle norme in materia di formazione a distanza dovrà avvenire nel rispetto della disciplina, nazionale e regionale, applicabile ratione temporis*".

In merito al secondo quesito, preme rammentare che lo Scrivente Dicastero si era già espresso in merito con la nota prot. n. 13042/RIN del 06/08/2018, che si allega, il cui indirizzo traeva

ID Utente: 13186

ID Documento: CreSS_04-Set_06-13186_2021-0001

Data stesura: 12/01/2021

✓ Resp.Set: Guastadisegni E.

Ufficio: CreSS_04-Set_06

Data: 13/01/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

fondamento dal parere del MIUR prot. n. U.0021716 del 23/07/2018 acquisita agli atti dall'allora Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento con prot. n. 12239/RIN del 23/07/2018.

Successivamente, un carteggio tra l'Avv. Iurlo, legale dell'Accademia di Belle Arti FIDIA, ed il MIUR è stato posto all'ordine del giorno nella seduta del TTNC del 19 dicembre 2018; in tale seduta, si legge a verbale, il TTNC, ferme comunque le posizioni pregresse, ha invitato questo Dicastero ad un ulteriore approfondimento, considerato anche il contenuto non immediatamente chiaro dell'ultimo parere fornito dal MIUR all'Avv. Iurlo e inviato per conoscenza anche alla scrivente Direzione (nota MIUR prot. n. 29645 del 24/10/2018 e acquisita con prot. 17621/RIN del 25/10/2018, allegata). Questo Ministero, pertanto, con nota prot. n. 2293/RIN del 06/02/2019, che si allega, ha provveduto a richiedere chiarimenti al MIUR.

Il MIUR ha provveduto a riscontrare alla richiesta di cui sopra con nota prot. n. 22361 del 28/06/2019, acquisita agli atti con prot. n. 11700/RIN del 01/07/2019, che si allega. In particolare detto Dicastero, nel ribadire che non risultano pervenute istanze per master relativi all'acustica ambientale per l'A.A. 2016/2017 da parte dell'Istituzione Fidia, ha rimesso alla Scrivente l'eventuale autonoma valutazione e verifica del master di cui trattasi.

Nel frattempo il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), con la sentenza n. 368 pubblicata in data 16 aprile 2019, ha rigettato il ricorso per l'annullamento del provvedimento con il quale la Regione Basilicata aveva respinto l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica da parte di un soggetto che aveva conseguito presso l'Accademia di Belle Arti FIDIA il Master di I livello di "Tecnico competente in acustica ambientale".

Nella richiamata sentenza il Giudice ha affermato che *"poiché dalla suddetta normativa (vale a dire il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212) si evince che le Accademie di Belle Arti, per attivare un Master con rilascio di titolo avente valore legale, devono ottenere l'accreditamento e/o autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'impugnato provvedimento prot. n. 150867 dell'11.9.2018 (vale a dire il provvedimento della Regione Basilicata succitato) risulta legittimo, in quanto basato sulla circostanza, riconosciuta dallo stesso ricorrente, che l'Accademia di Belle Arti FIDIA non aveva chiesto, ai sensi dell'art. 11 DPR 212/2005, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'attivazione del Master di I° livello di "Tecnico competente in acustica ambientale", conseguito dal ricorrente"*.

Tale pronuncia è stata impugnata dal ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato, il quale (Sezione Quarta), con l'ordinanza n. 4857, pubblicata in data 27 settembre 2019, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante *"considerato che non sembrano sussistere evidenti elementi di fondatezza del ricorso, tenuto conto del mancato accreditamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Accademia presso cui è stato conseguito il titolo"*.

La stessa Sezione Quarta del Consiglio di Stato, infine, con l'ordinanza n. 416, pubblicata in data 17 gennaio 2020, ha respinto l'istanza di revoca ex art. 58 c.p.a. dell'ordinanza cautelare n. 4857 del 27 settembre 2019, *"considerato che, dalla stessa documentazione invocata dall'istante a supporto dell'istanza di revoca, risulta che l'Accademia di Belle Arti Fidia non ha mai presentato istanza di accreditamento ex art. 11 d.P.R. n. 212 del 2015, nello specifico, per corsi di Master in "Acustica Ambientale"*".

Tutto ciò premesso, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali citate, si conferma quanto già espresso nella nota prot. n. 13042/RIN del 06/08/2018, vale a dire che, a parere della Scrivente, **il superamento dell'esame finale del Master di I° livello denominato "Tecnico**

competente in acustica ambientale (TCAA) – 1500 ore in modalità blended learning – 60 CFU/CFA di cui 16 laboratori di acustica ed esercitazioni pratiche – A.A. 2016/2017 – Decreto direttoriale n.02 del 13.03.2017”, erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA, non può ritenersi requisito valido per l’iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 22, c. 1, lettera a).

Si chiede alla Regione autonoma di Sardegna, rappresentante delle Regioni in materie ambientali, in copia alla presente, di dare ampia diffusione al contenuto della presente presso le Regioni/Province autonome, specificamente per quanto concerne le indicazioni inerenti al Master di I° livello erogato dall’Accademia di Belle Arti FIDIA.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All.:

1. nota prot. n. 13042/RIN del 06/08/2018;
2. nota MIUR prot. n. 29645 del 24/10/2018, acquisita con prot. 17621/RIN del 25/10/2018;
3. nota prot. n. 2293/RIN del 06/02/2019;
4. nota MIUR prot. n. 22361 del 28/06/2019, acquisita con prot. n. 11700/RIN del 01/07/2019.

Indirizzi

Regione Toscana
Direzione "Ambiente e Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali,
Energia e Inquinamenti"
regionetoscana@postacert.toscana.it

e, p.c.
Regione Capofila Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
coordinamento.antinquinamento
@regione.sardegna.it

Componenti del Tavolo Tecnico
Nazionale di Coordinamento

Dr. Gabriele Fronzi
gfronzi@regione.lazio.it

Dr. Pietro Lucia
pietro_lucia@regione.lombardia.it

Ing. Francesca Sacchetti
francesca.sacchetti@isprambiente.it

Arch. Rosalba Silvaggio
rosalba.silvaggio@isprambiente.it

Ing. Enrico Mazzocchi
enrico.mazzocchi@isprambiente.it

Dr. Tommaso Gabrieli
tommaso.gabrieli@arpa.veneto.it

Ing. Nicola Miglino
n.miglino@arpacal.it

Dr. Gaetano Licitra
g.licitra@arpat.toscana.it